



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. 23907

Roma, 7 settembre 2012

**OGGETTO: Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, DL 9 febbraio 2012, n. 5.**

Si trasmette in allegato la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici in particolare su quanto esposto nel paragrafo 2 con riferimento alle patenti di guida: in estrema sintesi, con la predetta circolare si stabilisce che in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, B1, B e BE che hanno "*scadenza ordinaria*", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012.

Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, CdS.

Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.

La presente circolare abroga la precedente circolare n. 6193 del 5 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli